

## CAPITOLO 1

### SOCIETAS SAEPE DELINQUIT

#### *Sezione I*

#### *La disciplina nell'ordinamento statunitense*

#### **1. Il diritto penale degli Stati Uniti d'America: una breve panoramica.**

Al fine di procedere ad una più dettagliata e attenta disamina del tema oggetto di questo elaborato, risulta necessario volgere seppur sinteticamente, al sistema di diritto penale degli Stati Uniti d'America. Gli Stati Uniti d'America sono una Repubblica Federale che si regge su tre principi cardine: il primato della Costituzione, la cittadinanza come condivisione dei diritti e l'equilibrio ed il bilanciamento dei poteri. La Costituzione, adottata nel 1787 dai Convenuti di Filadelfia, è la legge suprema della federazione e, al fine di modificarne il testo è necessario intraprendere un procedimento aggravato<sup>1</sup> che richiede una ratifica da parte della maggioranza qualificata delle comunità federate. L'impianto federale si articola su un livello, appunto, federale e su un livello statale di governo. Il potere legislativo è affidato al Congresso, un parlamento bicamerale composto dalla Camera dei Rappresentanti e dal Senato, entrambi eletti a suffragio universale diretto. Il Senato rappresenta l'istanza federale partecipando alla funzione legislativa. Il potere esecutivo, invece, è esercitato dal Presidente degli Stati Uniti d'America la cui elezione necessita del consenso dei candidati nei singoli Stati. Per quanto attiene al potere giudiziario federale, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione<sup>2</sup>, è esercitato dalla Corte Suprema, rimandando alla legge del Congresso la

---

<sup>1</sup> Article V, U.S. Constitution: "The Congress, whenever two thirds of both houses shall deem it necessary, shall propose amendments to this Constitution, or, on the application of the legislatures of two thirds of the several states, shall call a convention for proposing amendments, which, in either case, shall be valid to all intents and purposes, as part of this Constitution, when ratified by the legislatures of three fourths of the several states, or by conventions in three fourths thereof, as the one or the other mode of ratification may be proposed by the Congress; provided that no amendment which may be made prior to the year one thousand eight hundred and eight shall in any manner affect the first and fourth clauses in the ninth section of the first article; and that no state, without its consent, shall be deprived of its equal suffrage in the Senate".

<sup>2</sup> Article III, U.S. Constitution: "The judicial Power of the United States, shall be vested in one supreme Court, and in such inferior Courts as the Congress may from time to time ordain and establish. The Judges, both of the supreme and inferior Courts, shall hold their Offices during good Behaviour, and shall, at stated Times, receive for their Services, a Compensation, which shall not be diminished during their Continuance in Office".

disciplina delle Corti minori. Nonostante questo, la carta costituzionale non prevede la *judicial review*<sup>3</sup>, ovvero la principale funzione svolta dalla Corte del controllo di costituzionalità delle leggi statali e federali. Questa funzione ha reso la Corte interprete autentica del dettato costituzionale, elevandola ad organo regolatore dell'equilibrio federale all'interno del sistema.

Il X emendamento<sup>4</sup> della Costituzione federale attribuisce la titolarità e l'esercizio di tutti i poteri non espressamente delegati al governo federale, ai 50 Stati che compongono, attualmente, la Federazione americana, i quali godono di autonomia costituzionale e politica. Il riparto delle competenze ha subito nel tempo delle profonde modifiche dovute, in particolare, alla *implied powers clause*<sup>5</sup>, la quale riserva al Congresso la facoltà di promulgare le leggi necessarie per l'effettivo esercizio dei poteri a questo attribuiti<sup>6</sup>. Il sistema politico degli Stati Uniti accoglie, quindi, il principio della separazione dei poteri che, quando è strettamente rispettato, consente alla funzione del potere giudiziario di limitarsi ad un'interpretazione delle leggi che non alteri l'originaria intenzione legislativa esercitando, così, una funzione quasi-legislativa.<sup>7</sup>

Come precedentemente sottolineato, la Costituzione degli Stati Uniti delinea un sistema politico caratterizzato dalla suddivisione dei poteri tra il governo federale e gli Stati dell'Unione. Il primo gode di poteri specificamente elencati mentre i singoli Stati godono di poteri residuali. Ciononostante, i limiti posti dalla Costituzione alla potestà degli Stati e del

---

<sup>3</sup> Questa funzione venne assunta dalla Corte nel 1803 in occasione del celeberrimo caso *Marbury v. Madison* con il quale l'allora *Chief of Justice* John Marshall, dichiarando la Corte incompetente a risolvere il conflitto, dichiarò nulla la legge del Congresso che le attribuiva il caso per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione.

<sup>4</sup> X Amendment: The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the States, are reserved to the States respectively, or to the people.

<sup>5</sup> Article 1, Section 8, last paragraph, U.S. Constitution: "The Congress shall have power to lay and collect taxes, duties, imposts and excises, to pay the debts and provide for the common defense and general welfare of the United States; but all duties, imposts and excises shall be uniform throughout the United States; ... To make all laws which shall be necessary and proper for carrying into execution the foregoing powers, and all other powers vested by this Constitution in the government of the United States, or in any department or officer thereof".

<sup>6</sup> G. SPADOLINI, *Le costituzioni federali di common law dell'America settentrionale e dell'Oceania: gli Stati Uniti d'America, il Canada e il Commonwealth of Australia*, Febbraio 2012.

<sup>7</sup> M. C. BASSIOUNI, *Diritto penale degli Stati Uniti d'America*, Giuffrè editore, 1985, p. 2.

Congresso, circa l’emanazione e l’applicazione delle leggi penali, fungono da strumento di controllo fondamentale circa la funzione legislativa statale e federale.<sup>8</sup>

Negli Stati Uniti sono presenti 52 sistemi federali, costituiti rispettivamente dal sistema legale del Distretto della Columbia, da quello federale e dai sistemi legali di ciascuno dei 50 Stati. Ognuno di questi sistemi è espressione di un’autonoma sovranità che ha portato all’elaborazione di un proprio *corpus* di leggi penali formato dagli *statutory crimes*, *common law crimes* e da reati che risultano da una combinazione di questi due. Le fonti primarie del diritto penale comprendono la Costituzione degli Stati Uniti, il diritto penale consuetudinario, gli *state statutory crimes* e i *federal statutory crimes*. Molto importante è, inoltre, l’attività giurisprudenziale delle Corti in virtù del fatto che gli Stati Uniti sono un sistema giuridico di *common law*<sup>9</sup>. Per l’appunto, la giurisprudenza gode di una posizione centrale nella vita della produzione del diritto, nonché nella costruzione scientifica del sistema penale. Le sentenze costituiscono un “precedente” vincolante, segnando gli stessi criteri orientativi della legislazione. È opportuno interrogarsi quindi sul rapporto che intercorre tra questa e la dottrina. Da un lato, il ruolo preponderante della *case law* potrebbe portare a ritenere il ruolo della dottrina come meno influente. Tuttavia, così non è: quest’ultima attinge alla fondamentale opera delle Corti per costruire le teorie penalistiche e queste, a loro volta, si avvalgono delle citazioni dei giuristi per esplicitare la *ratio decidendi* nei singoli casi. Ecco che, quindi, tra le due c’è un continuo interscambio che consente di superare la loro contrapposizione culturale e agevola una maggiore penetrazione delle tesi dottrinali all’interno delle aule giudiziarie<sup>10</sup>.

Come detto, gli Stati Uniti sono un sistema giuridico di *common law*, tipico dei paesi anglosassoni. La giurisprudenza, pertanto, gode di una posizione centrale nella vita della produzione del diritto, nonché nella costruzione scientifica del sistema penale. Infatti, le sentenze costituiscono un precedente vincolante. Ciò nonostante, non esiste un diritto penale

---

<sup>8</sup> G. SPADOLINI, *Le costituzioni federali di common law dell’America settentrionale e dell’Oceania: gli Stati Uniti d’America, il Canada e il Commonwealth of Australia*, cit.

<sup>9</sup> Anche chiamata *Anglo-American law*, è un insieme di norme consuetudinarie basate sulla giurisprudenza consolidatasi nei casi che si sono succeduti nel tempo.

<sup>10</sup> A. CADOPPI, *Introduzione allo studio del diritto penale comparato*, Padova, 2004, pp. 162 ss.

federale consuetudinario<sup>11</sup>, la Costituzione attribuisce l'autorità di promulgare leggi penali al Congresso nell'ambito dei poteri delegati del governo federale. Inoltre, a seguito del caso *Logan v. United States*<sup>12</sup>, e in virtù della clausola costituzionale *necessary and proper*<sup>13</sup>, la Corte Suprema ha attribuito al Congresso il potere di emanare leggi penali federali ritenute necessarie ai fini dell'attuazione dei poteri conferitogli<sup>14</sup>. Il *Crimes Act* del 1790 diede inizio alla storia delle leggi penali federali; questo codice prevedeva, però, soltanto i reati di tradimento, pirateria, contraffazione, spergiuro e corruzione in corte federale, nonché omicidio e altri reati commessi in alto mare, oltre che violazioni del Diritto delle Nazioni. Nel corso del 1800, e nei primi anni del 1900, iniziò una lunga attività di codificazione delle norme fino ad allora emanate, che ha comportato una definizione per legge di tutti i reati di diritto consuetudinario e l'introduzione di ulteriori fattispecie. Il diritto penale statunitense ha assistito ad una stagione di emanazione di diversi codici penali volti a definire per legge la condotta che comporta una responsabilità penale, a prescindere dalle originarie previsioni di diritto consuetudinario. A concludere questo momento di codificazione, è intervenuto il *Model Penal Code*<sup>15</sup>, dell'*American Law Institute*, nel 1962. Suddetto codice ha esercitato una significativa influenza sul processo di revisione e codificazione summenzionato che, stimolato dalla volontà di rimediare ad una manchevolezza di sostanza e sistematicità delle leggi penali, ha costituito il punto di partenza per l'emanazione di "codici moderni" in tutti gli Stati appartenenti agli Stati Uniti d'America.<sup>16</sup>

Gli scopi del diritto penale federale sono diversi, in particolare esso è volto a proibire e prevenire delle condotte che infliggano o minaccino un male notevole e ingiusto ad un individuo o alla collettività; assoggettare le condotte dei soggetti che dimostrino un'inclinazione a commettere reati, al controllo pubblico; salvaguardare i soggetti che sono

---

<sup>11</sup> Tuttavia, si fa riferimento al diritto consuetudinario in materia di interpretazione delle norme.

<sup>12</sup> *Logan v. United States*, 144 U.S. 263, 1892.

<sup>13</sup> Costituzione degli Stati Uniti, Art. 1, par. 8, clausola 18: The congress shall have power to... make all laws which shall be necessary and proper for carrying into execution the foregoing powers, and all other powers vested by this Constitution in the government of the United States, or in any department or officer thereof.

<sup>14</sup> M. C. BASSIOUNI, *Diritto penale degli Stati Uniti d'America*, cit., p. 9.

<sup>15</sup> Nonostante si potrebbe argomentare che la vera e propria *Common Law*, come legge non scritta, rappresenti ormai l'eccezione, è necessario sottolineare come il *Model Penal Code* rappresenti tutt'ora una forma ibrida di codificazione penale, in cui il patrimonio di questa non è ancora svanito del tutto. P. ROBINSON, M.D. DUBBER., *Introduzione al Model Penal Code*, in *Diritto penale XXI secolo*, 2003, p. 1; v. *infra* par. 1.3.

<sup>16</sup> M. C. BASSIOUNI, *Diritto penale degli Stati Uniti d'America*, cit., p. 24 ss;

stati ingiustamente condannati in un processo penale; ammonire circa la natura di un comportamento dichiarato alla stregua di un reato; differenziare secondo criteri logici tra reati minori e di rilevante entità<sup>17</sup>.

Il principio cardine del diritto penale, nei sistemi di *common law*, è enucleato nella massima *actus non facit reum, nisi mens sit rea*<sup>18</sup>. Da ciò discende che, ai fini della configurabilità del reato secondo il diritto penale federale, deve sussistere sia un elemento soggettivo, identificato nella *mens rea*, sia un elemento oggettivo, identificato nell'*actus reus*<sup>19</sup>. Quest'ultimo deve essere inteso quale manifestazione fisica ed esterna della volontà del soggetto. L'importanza dell'*actus reus* rileva dal momento che la sua sussistenza è requisito necessario per la configurazione di qualsiasi tipo di fattispecie criminosa e costituisce elemento indispensabile per dimostrare la presenza del nesso di causalità tra atto ed evento dannoso. Laddove venga utilizzato per indicare la manifestazione esterna della volontà del soggetto agente, deve essergli attribuito un significato più ampio rispetto al mero *criminal act*. Ciò è dovuto dal fatto che anche una condotta omissiva o il verificarsi di un evento possono essere sufficienti a configurare la fattispecie di reato, non richiedendo una condotta attiva da parte del soggetto<sup>20</sup>. Le componenti dell'elemento oggettivo sono, dunque, l'atto, nel senso più lato possibile, e la volontarietà dell'azione o dell'omissione. Tuttavia, è preferibile il termine condotta, in quanto termine più ampio, idoneo a ricomprendere ogni tipo di manifestazione dell'espressione umana.<sup>21</sup>

La *mens rea*, invece, rileva sul piano soggettivo costituendo l'elemento psicologico, anche detto *intent* ovvero lo stato mentale che accompagna la commissione di un atto conscio e voluto che va al di là della mera volontà di porre in essere una condotta commissiva od omissiva. La *mens rea* diviene un elemento dell'equazione penale ai fini della determinazione del grado di pericolosità di un soggetto. In questi termini, è il fattore più complesso da

---

<sup>17</sup> R. CARD, *Card, Cross & Jones. Criminal Law*, Oxford University Press, 2008, p. 4.

<sup>18</sup> Nella celebre sentenza *Haughton v Smith*, la giurisprudenza ha sostenuto che dal principio si evince come ai fini dell'accertamento della colpevolezza del soggetto agente, non è sufficiente la mera commissione del fatto illecito, ma è necessario che anche la sua "mente" sia colpevole.

<sup>19</sup> M. LIPPMAN, *Contemporary criminal law. Concepts, cases, and controversies*, SAGE Publications, 2016, p. 72.

<sup>20</sup> R. CARD, *Card, Cross & Jones. Criminal Law*, cit., p. 42.

<sup>21</sup> M. C. BASSIOUNI, *Diritto penale degli Stati Uniti d'America*, cit., pp. 197 e ss.

dimostrare del diritto penale poiché coloro che giudicano devono desumere una condizione che appartiene alla sfera interna del reo sulla base di manifestazioni esteriori. Ecco che, dovendo l'accusa dimostrare questo elemento oltre ogni ragionevole dubbio, dovrà inferire conclusioni logiche e ragionevoli dalla condotta del soggetto agente. Sono rinvenibili, tuttavia, dei reati che possono prescindere dall'elemento psicologico, come le contravvenzioni. Negli Stati che hanno elaborato una vasta codificazione della materia penalistica, l'*intent* è definito nella parte generale quale elemento applicabile a tutti i reati della parte speciale, salve particolari previsioni di legge che richiedano un determinato stato mentale. Con riferimento al requisito in esame, si è registrata una diversità di approcci da parte dei tribunali dei singoli Stati, alcuni richiedendo il requisito dell'*intent* quale elemento specifico per ogni singolo elemento di reato, altri non richiedendo tassativamente la specificazione di suddetto elemento. Nell'ordinamento degli Stati Uniti ci possono essere diverse forme di *intent*, le quali possono essere individuate, sostanzialmente, in due categorie: *intent* specifico e *intent* generico, riferendosi al primo in termini di "intenzione" e al secondo in termini di *foreseeability*, *recklessness* e *criminal negligence*. I reati di *intent* specifico richiedono la dimostrazione certa, o quasi, circa l'intenzione di una persona di produrre un determinato risultato. L'*intent* generico, invece, richiede la dimostrazione della prevedibilità della commissione del reato.<sup>22</sup>

Ulteriore elemento essenziale ai fini della configurazione del reato è costituito dal nesso di causalità tra la condotta dell'agente e l'evento dannoso penalmente sanzionato. La causa diretta dell'evento e l'intenzione del reo devono essere il riflesso del suo comportamento. Per motivare la condanna è necessario attribuire al comportamento, e alle azioni volontariamente poste in essere da questo, la causazione dell'evento dannoso, ovvero dimostrare che senza, quest'ultimo non si sarebbe verificato. Ciò pertanto comporta che vi sarà l'interruzione del nesso causale ogni qualvolta intervenga una causa indipendente dalla condotta dell'agente. La dottrina è incline nel ritenere che ai fini della sussistenza della responsabilità penale, il comportamento dell'imputato debba esserne la causa effettiva, sia in termini di condizioni fisiche, sia in termini di rapporto tra il comportamento voluto e il danno arrecato<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> M. C. BASSIOUNI, *Diritto penale degli Stati Uniti d'America*, Giuffrè editore, 1985, p. 239.

Il sistema penale federale si basa su cinque modelli di responsabilità<sup>24</sup>. Il primo di questi è denominato *direct responsibility model*, ovvero quel modello che concerne la condotta lesiva attuata personalmente dal soggetto agente. Sarà il grado di partecipazione del soggetto ad una determinata attività criminosa a determinare il grado della sua responsabilità penale. Il secondo di questi modelli riguarda *the responsibility for the conduct of another*, ovvero la responsabilità vicaria che si verifica mediante una partecipazione diretta o indiretta all'evento criminoso attraverso una cospirazione, una sollecitazione, un aiuto o una complicità nel compimento del reato. Si riscontrano poi la responsabilità gerarchica, che investe i soggetti con potere decisionale ritenuti responsabili per la condotta altrui nel momento in cui la verifica dell'evento lesivo è derivata dall'omissione circa l'adozione di misure di supervisione idonee, e la responsabilità oggettiva che sorge "quando un soggetto è chiamato a rispondere di un evento dannoso a prescindere dalla volontarietà o prevedibilità, da parte sua, delle eventuali conseguenze dannose". Rileva, infine, il modello della *Corporate Criminal Liability*, ovvero la responsabilità delle persone giuridiche, nonché dei soggetti al vertice della struttura societaria. Appare opportuno, ai fini della sua trattazione, iniziare dalla sua nascita e dalla sua evoluzione per poi entrare nel dettaglio della disciplina.<sup>25</sup>

## **2. La nascita e l'evoluzione della *Corporate Criminal Liability*.**

Con l'espressione *Corporate Criminal Liability*, l'ordinamento federale statunitense fa riferimento alla responsabilità della *corporation* per i delitti commessi dai soggetti che la compongono, nell'ambito della loro attività lavorativa, al fine di portare un beneficio alla società. È opportuno sottolineare fin da subito come la giurisprudenza non richiede che l'*agent* agisca esclusivamente con l'intenzione di arrecare un beneficio alla società, ma rileva anche una *mixed motivation* ovvero l'intenzione del soggetto agente di beneficiare parzialmente l'ente<sup>26</sup>. Le origini dell'attribuzione della responsabilità penale in capo alle

---

<sup>24</sup> Per ulteriori approfondimenti si veda K. F. BIRCKEY, *Corporate criminal liability: a treatise on the criminal liability of corporations, their officers and agents*, Clark Boardman Callaghan, vol. 1, 1984, p. 119.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> C. DE MAGLIE, *Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law*, in *Washington University Global Studies Law Review*, V. 4/3, 2005, p. 554.

persone giuridiche devono essere ricercate nell'esperienza giuridica degli ordinamenti anglo-americani. Originariamente, anche nella tradizione della *common law* di matrice anglosassone, veniva negata risolutamente la possibilità di configurare una forma di responsabilità applicabile ad un soggetto dalle sembianze non antropomorfe. A riprova di questo, era molta diffusa l'idea del *no soul to damn, no body to kick*, principio sovente richiamato anche dalla dottrina statunitense<sup>27</sup>.

Il superamento del brocardo latino *societas delinquere non potest* nell'ordinamento americano ha origini lontane nel tempo<sup>28</sup>. In particolare, è da collocarsi sul finire del XIX secolo<sup>29</sup> quale conseguenza della crescita economica verificatasi al termine della guerra civile. Fino a quel momento, la colpevolezza delle persone giuridiche era limitata a reati minori gravità quali la *nonfeasances* e *nuisances*.

In concomitanza con la rivoluzione industriale ottocentesca, vi fu uno sviluppo notevole delle società che si occupavano dei trasporti ferroviari, comportando una spiccata tendenza alla monopolizzazione del mercato. Nel 1890, quindi, il congresso emanò lo *Sherman Act* il quale era volto a punire i tentativi di monopolizzare il mercato del commercio ferroviario. Si verificò una stratificazione di prassi interpretative inclini a riconoscere, quale centro di imputazione di condotte penalmente rilevanti, le persone giuridiche. Furono proprio queste ad attirare l'attenzione della Suprema Corte che, in occasione della decisione *New York Central & Hudson River Railroad Company*<sup>30</sup>, segnò il momento di cesura con la tradizione del *case law* statunitense prevedendo per la prima volta la piena responsabilità penale delle persone giuridiche. La presa di posizione del massimo organo della giurisdizione federale dipese dalla discussa compatibilità del modello di responsabilità collettiva con la violazione della disposizione dell'*Elkins Act*<sup>31</sup> del 1903, una legge federale emanata dal Congresso in

---

<sup>27</sup> J. C. COFFEE, "No soul to damn: no body to kick": an unscandalized inquiry into the problem of corporate punishment, in *Michigan Law Review*, 1981, p. 386 ss.

<sup>28</sup> J. HANSAS, *The centenary of a mistake: one hundred years of corporate criminal liability*, in *American law review*, 46, 2009, p. 1329 ss.; V.S. KHANNA, *Corporate liability standards: when should corporations be held criminally liable?*, in *American Law Review*, 37, 2000, p. 1239 ss.

<sup>29</sup> Paragonato all'esperienza dei paesi di *Common Law*, il superamento di suddetto principio, nell'ordinamento italiano è un evento piuttosto recente.

<sup>30</sup> *New York Central & Hudson River Railroad Company*, 212 U.S. 481 (1909).

<sup>31</sup> La novità di questo atto risiedeva nel tentativo di riconoscere la responsabilità penale di una persona giuridica per una fattispecie illecita che richiedesse il dolo dell'agente.



risposta alle pressioni del Presidente Roosevelt e della *International Criminal Court* al fine di creare una responsabilità penale per le ferrovie<sup>32</sup>. Nell'affermare la *corporate criminal liability* della *New York Central*, la Corte ha stabilito che il criterio di riferimento deve essere trovato nella disciplina del *respondeat superior*<sup>33</sup>, criterio esteso per analogia dalla disciplina civilistica<sup>34</sup> relativo alla responsabilità extra contrattuale, nella nuova veste di *vicarious liability*. Emerge, così, un modello di responsabilità collettiva imperniato su di una condotta illecita posta in essere da un soggetto appartenente all'organizzazione, *with the intent to benefit it*.

Le ragioni di questa decisione epocale sono da ricondursi ad un approccio dogmatico della Corte Suprema, la quale osservò che, laddove la responsabilità dell'ente non fosse stata riconosciuta, ciò avrebbe inciso non solo sulla regolamentazione, da parte dei pubblici poteri, dei fenomeni economici, ma anche sulla repressione delle condotte criminose poste in essere nell'esercizio dell'attività d'impresa, che avrebbe comportato un'ingiustificata attribuzione di una forma di immunità in capo a queste realtà organizzative<sup>35</sup>.

Per un lungo periodo di tempo, non fu prevista la possibilità di formulare una forma di colpevolezza direttamente ascrivibile alla realtà organizzativa, preferendo una meccanica trasposizione del fatto antiggiuridico commesso dal dipendente e, con ciò, evidenziando come la struttura del modello fosse completamente insensibile all'esigenza di distinguere tra le potenziali classi di condotte riconducibili, ad esempio, ad una falla organizzativa nella predisposizione dei modelli organizzativi piuttosto che ad una strategia criminale collettivamente perseguita. Non v'era nemmeno, pertanto, un accenno al tentativo di

---

<sup>32</sup> S. SUN BEALE, *The Development and Evolution of the U.S. Law of Corporate Criminal Liability*, 2014, articolo presentato alla *German Conference on Comparative Law*, Marburg Germany, 2013, p. 3.

<sup>33</sup> V. *infra* cap. 1 sez. 1 par. 3

<sup>34</sup> S. SUN BEALE, *The Development and Evolution of the U.S. Law of Corporate Criminal Liability*, cit.: "As in tort law, the corporation may be held responsible for acts of the agent in the course of his employment when the act is done in whole or part for the benefit of the principal, here the corporation. Rather than construing an agent's powers strictly, the Court stated that a corporation is held responsible for acts an agent has "assumed to perform for the corporation when employing the corporate powers actually authorized."

<sup>35</sup> Per ulteriori approfondimenti sull'argomento si veda P. H. BUCY, *Corporate Criminal Responsibility*, in 1 *ENCYCLOPEDIA OF CRIME AND JUSTICE*, 259, 2002.

elaborare ciò che costituisce il tratto saliente del modello di responsabilità configurato nell'ordinamento italiano: la colpa organizzativa<sup>36</sup>.

In generale, il diritto penale degli Stati Uniti d'America è applicabile anche agli enti ma non tutti i *criminal statutes* fanno esplicito riferimento a questi. Infatti, sovente il legislatore si esprime in termini di *person* o *whoever*, rinviando esplicitamente ad un soggetto dotato di caratteristiche antropomorfe. Tuttavia, il primo articolo dello *United States Code*<sup>37</sup> ha ammesso la possibilità di attribuire, anche alle persone giuridiche, tutte le fattispecie che contengano questi due termini stabilendo che i suddetti debbano includere “*corporations, companies, associations, firms, partnerships, societies and joint stock companies as well as individuals*”. Nel caso *Rowland v. California Men's Colony*,<sup>38</sup> la giurisprudenza ha sottolineato che, in virtù di questa definizione, le corti potranno applicare gli statuti nei confronti degli enti *unless to do so would be inconsistent with the statutory scheme and limiting the corporate liability will not otherwise frustrated that statutory purpose*. Infine, giova anticipare come la responsabilità penale dell'ente nell'ordinamento statunitense sia oggetto di studi su due versanti: un primo approccio si occupa dei criteri di imputazione; mentre il secondo si indirizza all'analisi dell'apparato sanzionatorio applicabile, individuando le sanzioni più idonee a neutralizzare l'entità dell'offensività della condotta dell'ente<sup>39</sup>.

### **3. I criteri di imputazione della *vicarious liability*: il modello del *respondeat superior*.**

Avvertendo la necessità di configurare un sistema volto a reprimere compiutamente i c.d. *white collar crimes*<sup>40</sup>, ovvero quei crimini commessi da soggetti in posizione apicale allo

---

<sup>36</sup> G.G. MEZIO, *Diritto e procedura penale degli enti in U.S.A.*, CEDAM, 2018, pp. 1 e ss.

<sup>37</sup> U.S. Code, Title 1, Ch. 1, § 1.

<sup>38</sup> *Rowland v. Cal. Men's Colony*, 506 U.S. (1993).

<sup>39</sup> C. DE MAGLIE, *Sanzioni pecuniarie e tecniche di controllo dell'impresa. Crisi e innovazioni nel diritto penale statunitense*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, p. 90.

<sup>40</sup> Per una dettagliata trattazione dell'argomento di veda E. H. SUTHERLAND, *White-Collar Criminality*, in *American Sociological Review*, no. 1, 1940, pp. 1 ss.; E. H. SUTHERLAND, *White Collar Crimes. The Uncut Version*, Vail-Ballou press, 1983 il quale elabora un concetto di “criminalità dei colletti bianchi” per evidenziare come i reati possono essere commessi da individui appartenenti a qualsiasi classe sociale, e non solo a coloro che appartengono a una classe sociale inferiore. Introduce a una teoria secondo la quale i soggetti che appartengono ad una classe economicamente agiata, pongono in essere dei reati strettamente collegati alla loro occupazione. Egli contrappone, quindi, la “criminalità dei colletti bianchi” alla “criminalità dei colletti blu” tipicamente identificabile nei reati che non sono posti in essere nell'esercizio della propria professione. Si veda

scopo di trarne un vantaggio economico, con la sopra citata decisione della Corte Suprema del caso *New York Central & Hudson River Railroad Company v. United States*<sup>41</sup> del 1909, per la prima volta, viene riconosciuta la piena responsabilità penale dell'ente negli Stati Uniti d'America. Con questa sentenza è stato costruito un modello di responsabilità vicaria basato sul principio del *respondeat superior*, criterio mutuato dalla disciplina civilistica in tema di responsabilità extracontrattuale che, in ambito penalistico, assume la forma della *vicarious liability*<sup>42</sup>. Secondo questo parametro, la responsabilità dell'ente si configura qualora il soggetto agente abbia posto in essere il reato nell'esercizio delle funzioni attribuitegli allo scopo di recare un vantaggio alla persona giuridica.<sup>43</sup> Da ciò ne discende, quindi, un modello di responsabilità collettiva imperniato su tre elementi: la commissione della condotta penalmente rilevante deve essere posta in essere da un *agent*, ossia un soggetto facente parte dell'organizzazione complessa; il fatto di reato deve essere posto in essere *in the scope of employment*, vale a dire nell'espletamento delle attività attribuite al soggetto all'interno dell'organizzazione; il movente della condotta deve essere ravvisabile *in the intent to benefit* l'ente, ovvero deve essere preordinato ad arrecare a questi un vantaggio. Prima di procedere alla disamina dei singoli presupposti, giova sottolineare come il modello si fondi sulla base dell'esistenza della possibilità di controllo, o di direzione, da parte dell'ente sulla persona che agisce e che l'atto sia compiuto grazie al rapporto con l'impresa e a beneficio di questa. Non rileva, quindi, un rapporto di appartenenza formale della persona fisica all'ente.<sup>44</sup>

Al fine di comprendere l'espansione dei comportamenti punibili secondo la *corporate criminal liability*, è imprescindibile il riferimento alla *case law* che si è occupata di delineare i requisiti di imputazione della responsabilità *ex crimine* delle entità collettive che verranno analizzati qui di seguito.

---

anche G. S. GREEN, *Occupational crime*, Wadsworth Pub Co, 1996; G. GEIS, *White-collar and corporate crime*, Oxford University Press, 1977.

<sup>41</sup> *New York Central & Hudson River Railroad Company*, 212 U.S. 481 (1909).

<sup>42</sup> Secondo Weissmann, questa forma di responsabilità vicaria, quand'è applicata in ambito penale, può avere degli effetti molto rigorosi, A. WEISSMAN, *A new approach to corporate criminal liability*, in *American Criminal Law Review*, 2007, p. 1319; la recente dottrina è propensa ad individuare il cardine su cui è fondata la responsabilità dell'ente proprio nella *vicarious liability*, in forza della quale quando un soggetto si avvantaggia di qualcosa deve parallelamente sopportare gli svantaggi a ciò collegati, tra cui la responsabilità per l'illecito vantaggioso, G.P. FLETCHER, F.M. CONDE, *Grammatica del diritto penale*, Il mulino, 2004.

<sup>43</sup> C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato. La responsabilità penale delle società*, Giuffrè, 2002, pp. 12 ss.

<sup>44</sup> A. BASSI, T. E. EPIDENDIO, *Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure cautelari*, Giuffrè, 2006, p. 31.